TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 327 - 19335/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO – VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;
Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di San Francesco al Campo:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 7-05480 del 11/03/2002, successivamente modificato con la Variante strutturale approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazioni G.R. n. 20-11599 del 15/06/2009;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 34 del 21/07/2003, n. 8 del 21/02/2005, n. 57 del 20/12/2010 e n. 8 del 28/03/2014 i progetti definitivi di 4 Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 31 del 28/06/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 06/07/2017 (pervenuto il 13/07/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(*pratica n. VP-25/2017*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.264 abitanti nel 1971, 3.475 abitanti nel 1981, 3.849 abitanti nel 1991, 4.360 abitanti nel 2001, e 4.825 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico in costante incremento;
- superficie territoriale pari a 1.498 ettari, di cui 400 ettari di pianura e 1.098 ettari di collina; 1.273 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 213 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 12 ettari presentano pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene alla Capacità d'Uso dei Suoli, 148 e ttari sono coperti da aree boscate;
- è compreso nell'Ambito 6 di approfondimento sovracomunale "*Ciriacese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- è ricompreso nella zona omogenea 7 *"CIRIACESE - VALLI DI LANZO"* della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è soggetto a particolari restrizioni in quanto compreso nelle mappe di vincolo per limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea dell'Aeroporto internazionale di Torino Caselle;
- insediamenti residenziali: è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- non è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- sistema produttivo: il PTC2 non individua Ambiti di valorizzazione produttiva di I^ o II^ Livello, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 13, 16, 17, 39 e 720;
  - è interessato da un progetto n. 48, per " *nuova sede - Variante alla Sp.13 - loc. S.F. al Campo, Anulare - Accessibilita` area di Caselle - Tipologia: studio, dalla sp.20 alla sp.16 in variante al comune di S.Francesco*";
  - è interessato dall'attraversamento di una breve porzione di una dorsale ciclabile in progetto inserita nel Programma piste ciclabili 2009
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della vanda, Rio di San Giovanni, Torrente Malonett, Torrente Bendola e Banna, torrente Fisca, Torrente Valle o Moglia grande;
- tutela ambientale:
  - Area Protetta Naturale Istituita, a gestione regi onale, "*Riserva Naturale della Vauda*" che interessa una superficie comunale di 386 ettari;

- Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10011 "Vauda" – "SIC IT1110005", esteso su una superficie di 384 ettari;
- una porzione del terrirorio comunale è sottoposta a vincolo idrogeologico;
- il PTC2 individua ambiti specifici di tutela ambi entale, di limitata estensione, definiti quali " *Corridoi di connessione ecologica (corridors)*" di cui all'art. 47 delle N.d.A.;

preso atto che il Comune di San Francesco al Campo è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 31 del 28/06/2017 di adozione della Variante parziale n. 11;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 11, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al Piano vigente:

1) cambio di destinazione d'uso urbanistico dei seguenti ambiti:
   a) viene proposto il cambio di destinazione urbanistica di un'area, posta lungo la strada vecchia di Barbania, di circa 3.400 mq, da NA "Nucleo agricolo" ad RC.0 "area residenziale consolidata" in quanto pertinenziale ad un insediamento residenziale adiacente;
   b) tra via Militare e via Perrero, un ambito di circa 547 mq, costituito in parte da un piazzale sterrato e in parte da giardino verde pertinenziale alla limitrofa abitazione, è compreso nel Piano vigente nella zonizzazione ASA "area di rispetto ambientale", ne viene proposto il cambio di destinazione d'uso in RC.0 " area residenziale consolidata";
   c) nell'area di circa 2.830 mq, posta a sud del Torrente Fisca, accessibile da una strada sterrata che si dirama da via Militare, è presente un'azienda agricola per la quale si propone la modifica della destinazione d'uso urbanistico da RC.0 "area residenziale consolidata" a NA "nucleo agricolo";
   d) all'incrocio tra via Maurina e via Gambini, viene ampliata l'area residenziale RC.0 "area residenziale consolidata", interessando una superficie di 3.620 mq attualmente classificata come agricola, in quanto di pertinenza alla residenza;
   e) lungo via Bruna è presente un ambito attualmente classificato come AP "area pertinenziale" al limitrofo insediamento residenziale di completamento, ma di fatto utilizzato ai fini agricoli, per tale motivo, viene riclassificato come ASA "area di rispetto ambientale";
   f) l'Amministrazione propone di integrare l'area di circa 475 mq, attualmente con destinazione F1 "altri servizi pubblici e privati di interesse generale" all'adiacente ambito residenziale RC.0 "area residenziale consolidata", essendo pertinenziale alla residenza;
   g) l'area di circa 450 mq posta lungo via Bonina è parte integrante dell'adiacente residenza in quanto recintata, ne viene proposto il cambio di destinazione d'uso da

ASA "area agricola di rispetto ambientale" a RC.0 "area residenziale di completamento";

h) nel capoluogo di San Francesco al Campo, tra via Parrocchia e via Bruna è presente un'attività artigianale in un contesto residenziale classificato in RC "area residenziale di completamento" e RA "area di recupero patrimonio edilizio"; constatato che l'attività è componibile con la residenza e i proprietari sono interessati a ristrutturare la tettoia, l'Amministrazione intende identificare i fabbricati interessati con delle prescrizioni puntuali che ne disciplinino gli interventi, stralciando il vincolo di SUE dall'ambito RC10.a;

i) nel capoluogo San Francesco al Campo, in fregio a via Roma è presente un'area di circa 153 mq recintata, utilizzata come giardino, avente una destinazione d'uso a parcheggi "Servizi ed attrezzature sociali a livello locale" S. L'amministrazione ritenendo non necessaria l'area di sosta, propone di riclassificare l'ambito, pertinenziale alla residente, in RA "area di recupero del patrimonio edilizio";

j) l'ambito di 1.130 mq recintato posto lungo una strada sterrata che si dirama dalla SP n. 17, attualmente con una destinazione d'uso agricolo, è pertinenziale alla limitrofa residenza, se ne propone il cambio della destinazione d'uso da ASA "area di rispetto ambientale" a RC.0 "area residenziale consolidata";

k) l'ambito di 1.857 mq, sito in fregio alla SP n. 17, utilizzato come giardino e orto, attualmente classificato come AA "area agricola", viene riclassificato con destinazione RC.0 "area residenziale consolidata", considerato l'uso pertinenziale alla residenza;

l) il "Nucleo agricolo" NA di 1.465 mq interamente recintato e occupato dall'edifico residenziale principale e da quelli accessori, viene riclassificato come RC.0 "area residenziale consolidata;

2) stralcio di alcune aree residenziali:

a) ad ovest della SP n.13, lungo la SP n. 19 è intercluso un ambito a prato della larghezza di 9.5 m e una superficie di circa 1.215 mq classificato dal Piano vigente come RC "area residenziale di completamento" con un indice di utilizzazione fondiaria di 0,35 mq/mq che non potrà essere utilizzato visto la conformazione dell'area, pertanto viene riclassificato come AP "area pertinenziale, priva di capacità edificatoria";

b) in via Bruna, ad est della SP n. 13 è presente un ambito con un'estensione di 953 mq classificato dal P.R.G.C. vigente RC "area residenziale di completamento" con un indice di utilizzazione fondiaria di 0,35 mq/mq, compreso nel perimetro della limitrofa abitazione rurale, pertanto, viene riclassificato con la destinazione d'uso urbanistico NA "nucleo agricolo";

c) la diminuzione della capacità edificatoria, attuata con le varianti sopra riportate (punto 2) - (a) e b)), viene segnalata nell'art. 31bis, introdotto con la Variante in questione, demandando all'Amministrazione Comunale l'eventuale futura rilocalizzazione sul territorio comunale;

3) modifiche alle Norme di Attuazione del Piano:

a) art. 5 "Strumenti Urbanistici Esecutivi" e art. 36 "Aree residenziali di completamento" – vengo estesi gli interventi ammessi negli edifici che hanno conseguito

l'agibilità da almeno 10 anni nelle aree di completamento RC e quelle di nuovo impianto (RN, TN e PN);

b) art. 18 "Locali sottotetto e Copertura" - viene precisato che le definizioni di agibilità e inagibilità dei sottotetti, indicate al comma 3 dell'art. 18, sono applicabili anche nel caso di rifacimento di coperture esistenti;
c) art. 24.1 "Norme per gli interventi", art. 25 "Nuclei agricoli (NA)" e art. 26 "Nuclei cascinali" – vengono coordinate le Norme del Piano con il Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità e in particolare i ricoveri di animali per utilizzazione familiare (da assimilare ai fabbricati per le attrezzature agricole);
d) art. 24.1 "Norme per gli interventi" – ai sensi del comma 7 dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i., vengono determinate *"le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili, nonché le distanze delle nuove abitazioni dalla stalle esistenti"*[Cfr. pag. 34 della Relazione Illustrativa];
e) art. 28 "Attività produttive esistenti" – vengono precisati i termini di "recupero funzionale" previsto per gli edifici in classe di rischio idrogeologico IIIb2* e IIIb2 s.s., richiamando le limitazioni introdotte ex officio della Regione Piemonte;
f) art. 32 – "Aree di recupero del patrimonio esistente" – viene specificato che gli immobili di valore storico-documentario sono quelli contraddistinti da un perimetro viola nella cartografia 3.8 del P.R.G.C. vigente;
g) art. 37 – Aree residenziali di nuovo impianto (RN) – per aree di nuovo impianto viene differenziata la distanza dai confini e la distanza tra le costruzioni, in ragione dell'altezza degli edifici;
h) art. 40 – "Aree pertinenziali (AP)" – si stralcia il refuso "SUL" impropriamente richiamato nella definizione del rapporto di copertura;
i) art. 14 "Beni culturali: immobili di valore storico, architettonico, ambientale" –
   - l'articolo viene intergrato con i beni tutelati con Decreto Ministeriale n. 18 del 21/04/2015 "ex scuola Borgata Madonna", n. 406 del 21/10/2016 "Palazzo comunale", ed inoltre, viene riconosciuto nelle cartografie del Piano;
   - sulla scorta della Nota della Città Metropolitana di Torino, viene segnalato la zona del velodromo P. Falcone, in quanto sito contaminato per la presenza di amianto, nella cartografia del Piano e nelle Norme del Piano con l'art. 12bis;
j) la previsione di un nuovo tracciato stradale previsto dal PTC1 ma non richiamato nel PTC2, viene stralciato dal P.R.G.C. vigente, in quanto non più attuabile;
k) aggiornamento della base catastale del Piano;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione,* [da parte dell'Amministrazione Comunale] *la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla* ***città metropolitana*** *che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati……"*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 31 del 28/06/2017 di adozione della Variante:
  - *" … contiene* **[un'incompleta]** *……. elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
  - contiene un prospetto numerico che evidenzia *"…..la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, ……*
  - **[contiene un prospetto numerico incompleto che evidenzia]** *il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga …"* [**il prospetto con i parametri di cui al comma 5 non tratta tutte le Varianti parziali approvate nell'itero arco di validità del Piano, omettendo le Varianti parziali adottate con deliberazione C.C. n. 34 del 21/07/2003 e n. 8 del 21/02/2005. Tale carenza risulta non coerente con la condizione di cui al comma 6 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.:** ***"I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabile e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG;…"***];
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

- al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali è stato prontamente resa disponibile la documentazione di competenza;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (cosi come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/08/2017;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 02/08/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che,** ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. del Comune di San Francesco al Campo, adottato con deliberazione C.C. n. 31 del 28/06/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento** "**PTC2**", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., **verranno formulate osservazioni in merito alla rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.:** ***"I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabile e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG;…"***;

3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"se la….città metropolitana….ha espresso osservazioni in merito…… al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla …… città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole….della città metropolitana";*

4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di San Francesco al Campo per i successivi provvedimenti di sua competenza;

5. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 9 agosto 2017

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)